

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Art. 1

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, sono istituite le consulte comunali, per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentazione degli interessi collettivi ed il confronto fra le diverse istanze.

Art. 2

Alle consulte sono attribuite funzioni consultive, al fine di coordinare e promuovere le iniziative pubbliche di comparto.

Art. 3

Sono istituite le seguenti consulte comunali:

- ambiente, cultura e pari opportunità
- sport e tempo libero
- servizi sociali e associazioni d'arma

Possono essere istituite, con atto del Consiglio Comunale, altre consulte, su proposta della Giunta Comunale e/o quando ne facciano richiesta almeno due associazioni iscritte all'apposito albo comunale, operanti in settori diversi da quelli indicati al primo comma.

Art. 4

Le consulte comunali di cui al precedente articolo sono composte:

- a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede e le convoca;
- b) tre consiglieri comunali di cui uno riservato alla minoranza;
- c) un rappresentante per ogni associazione del settore, iscritta all'albo comunale dell'associazionismo.

I rappresentanti del consiglio comunale sono eletti con il sistema del voto limitato ad uno.

I rappresentanti delle associazioni sono designati dal rispettivo presidente.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale designato dal Sindaco, con l'incarico di redigere i verbali delle sedute.

Art. 5

Alle sedute delle consulte, ciascun rappresentante delle associazioni, può delegare un proprio sostituto, ed invitare un esperto di fiducia.

L'assessore di comparto vi partecipa di diritto, senza diritto di voto.

Art. 6

Le decisioni delle consulte sono valide se adottate a maggioranza dei presenti perché in numero non inferiore ad un terzo dei componenti.

Gli atti sono depositati presso il Comune e sono a disposizione dei cittadini che ne vogliono prendere visione.

Art. 7

Le consulte durano in carica quanto il consiglio comunale che le nomina.

Ai componenti delle stesse non spetta alcun compenso.

Art. 8

Le consulte si riuniscono in seduta ordinaria almeno una volta all'anno in occasione della predisposizione del bilancio di previsione ed in seduta straordinaria quando lo ritenga il suo presidente, o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche.